

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6955 del 12/12/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON SUBENTRO PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO TRATTAMENTI IRRIGUI IN LOCALITA' S. PANCRAZIO IN COMUNE DI RUSSI (RA). DITTA: AZIENDA CALDERONI DI FOSCHINI ROSANNA. PRATICA: RA01A0251.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7234 del 11/12/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. PG/2008/0001301 del 03/01/2008 con cui la società Calderoni Daniele e Foschini Rosanna, p.iva 01310200397, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee assentita con Det. 18158/2005, che consentiva la derivazione mediante 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:

- ubicazione del prelievo: Comune di Russi (RA), via Barlete loc. S. Pancrazio, censito al fg. 186, mapp. 77 ex mapp.34; coordinate UTM RER x:746311,47 y: 917574,36; su terreno di proprietà del concessionario;
- profondità del pozzo 100 m;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e zootecnico;
- portata media pari a l/s 0,04;
- volume d'acqua annuo prelevabile pari a mc/annui 2200;

PRESO INOLTRE ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. PG/2024/0158247 del 03/09/2024 con cui l'Azienda Calderoni di Foschini Rosanna, c.f. FSCRNN57A47D458I, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo con variante, motivato dalla cancellazione della ditta Calderoni Daniele e Foschini Rosanna avvenuta in data 02/11/2021;
- che con suddetta domanda l'Azienda Calderoni di Foschini Rosanna,, c.f. FSCRNN57A47D458I, ha richiesto:
 - o una portata massima pari a l/s 1;
 - o un volume annuo prelevabile pari a 1314 mc/anno;
- che con nota assunta al prot. n. PG/2024/0160293 del 05/09/2024, la Sig.ra Foschini Rosanna, rappresentante dell'omonima azienda, ha comunicato che la risorsa non viene più utilizzata a scopo zootecnico in quanto l'attività di allevamento è cessata nel 2021, per cui la risorsa prelevata è destinata unicamente ad uso irriguo;
- che quanto richiesto con domanda PG/2024/0158247 del 03/09/2024 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n.296 del 25.09.2024 periodico (Parte Seconda), senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che in data 10/10/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. n. PG/2024/0224742 del 11/12/2024;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2024/0162518 del 10/09/2024, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere positivo senza prescrizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/0178086 del 03/10/2024);
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2024/0180398 del 07/10/2024), il quale ha rilevato che:
 - *“i terreni censiti catastalmente in Comune di Ravenna, sezione A, al foglio 186 mappali 36, 75, 76, 77, 78 risultano compresi all'interno di un areale servito con acque di provenienza C.E.R, vettorate per mezzo dello scolo Via Cupa.*
 - *La citata risorsa idrica è utilizzabile per scopi irrigui dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno.*
 - *I suddetti terreni sono autorizzati al prelievo con provvedimento consorziale n. 3144 del 23/05/1986.”*
- che con nota prot. n. PG/2024/0183464 del 10/10/2024, Arpae ha trasmesso al richiedente un preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 10bis, L. 41/90, sulla base delle motivazioni fornite dal Consorzio di Bonifica della Romagna con suddetto parere assunto al prot. n. PG/2024/0180398 del 07/10/2024;

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. n. PG/2024/0184257 del 11/10/2024, l'Azienda richiedente ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto descrivendo le criticità legate all'utilizzo della risorsa consortile scopo trattamenti, legate in particolar modo al fatto che le acque provenienti da CER sono disponibili solo nel periodo estivo, mentre la ditta richiedente ha la necessità di prelevare durante tutto l'anno a scopo trattamenti irrigui;

RITENUTO CHE:

- la richiedente abbia rappresentato esigenze idonee e rilevanti legate alla necessità di prelevare risorsa idrica mediante pozzo nel periodo invernale nel quale non vi è disponibilità di acqua consortile;
- in ragione di tali esigenze l'istanza debba essere considerata procedibile ed il titolo concessorio rilasciato per il solo periodo invernale (ottobre-marzo);
- il volume annuo complessivamente prelevabile da pozzo nel periodo invernale (ottobre-marzo) possa essere assentito nella misura pari a 657 mc/annui;

ACCERTATO INOLTRE che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 06/12/2024 la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica RA01A0251;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Calderoni di Foschini Rosanna, c.f. FSCRNN57A47D458I, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RA01A0251, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n.1 pozzo aventi profondità di 100 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Russi (RA), via Barlete loc. S. Pancrazio, censito al fg. 186, mapp. 77 ex mapp.34; coordinate UTM RER x:746311,47 y: 917574,36; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo per trattamenti;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile dai due pozzi pari a mc/annui 657 ;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/12/2024, registrato al prot. PG/2024/0224742;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 14,24 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al

d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'AZIENDA CALDERONI DI FOSCHINI ROSANNA, c.f. FSCRNN57A47D458I (cod. pratica RA01A0251).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa consiste in n. 1 pozzo ubicato in Comune di Russi (RA), via Barlete loc. S. Pancrazio, censito al fg. 186, mapp. 77; coordinate UTM RER x:746311,47 y: 917574,36; su terreno di proprietà del concessionario.
2. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso trattamenti irrigui per un comparto di Ha 1,9 di vite.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume massimo complessivo pari a mc/annui 657;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite

atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la

verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.